

(N. 1739)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1951 (V. Stampato N. 1968)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PETRILLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 GIUGNO 1951

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita  
fra l'Italia e l'Australia

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato l'Accordo di emigrazione assistita, concluso a Melbourne fra l'Italia e l'Australia il 29 marzo 1951.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

## Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 370.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 1.215.000.000 per l'esercizio

1951-52, si provvede, rispettivamente, con i fondi stanziati sul capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1950-51, e con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato a stipulare le necessarie convenzioni con gli Enti e gli Istituti ai quali verranno affidate le operazioni finanziarie relative all'Accordo che si approva con la presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**

ALLEGATO.

**ACCORDO STIPULATO IL 29 MARZO 1951 FRA IL GOVERNO ITALIANO  
ED IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA (DEFINITO  
NEL TESTO COME IL « GOVERNO DEL COMMONWEALTH »)**

Considerato che il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth, nello spirito di amicizia esistente fra i due Paesi e nella convinzione che è di comune interesse incoraggiare l'emigrazione italiana in Australia, intendono cooperare al fine di assistere l'emigrazione permanente di persone idonee dall'Italia in Australia;

Considerato altresì che il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth sono pronti a dare esecuzione allo schema contenuto nel presente accordo e nel piano ad esso allegato (d'ora innanzi definito come « lo schema »);

Viene convenuto quanto appresso :

**Art. 1.**

Lo schema sarà valido per un periodo di cinque anni dalla data del suo inizio che sarà fissata fra i due Governi e potrà restare successivamente in vigore per mutuo consenso. Qualora, tuttavia, in qualsiasi momento durante l'applicazione dell'accordo, si verificano in Italia o in Australia condizioni che rendano consigliabile di porre termine allo schema, ciascuna parte contraente darà notifica all'altra con sei mesi di preavviso della sua intenzione di porre termine allo schema, che allo spirare di detto periodo cesserà di avere vigore. Lo scopo di tale preavviso di sei mesi è di consentire ai due Governi di discutere ogni proposta avanzata al fine di raggiungere in merito un'intesa reciprocamente soddisfacente. Qualora uno dei due Governi desiderasse, in qualsiasi momento, modificare i termini e le condizioni di questo schema, esso ne darà notifica scritta all'altro Governo, indicando le modificazioni da esso desiderate, ma se tali modificazioni risultassero inaccettabili all'altro Governo, continueranno ad essere applicati i termini e le condizioni dello schema finchè questo non cesserà di avere vigore.

**Art. 2.**

Lo schema sarà completamente riservato all'emigrazione in Australia dei cittadini italiani ai quali il Governo del Commonwealth accorda permessi di sbarco e che provvedono al loro trasporto a proprie spese, e non dovrà essere considerato in alcun modo limitativo di tale emigrazione.

**Art. 3.**

Lo schema si applicherà soltanto a cittadini italiani di discendenza europea normalmente residenti in Italia.

## Art. 4.

Lo schema verrà applicato a quelle categorie di lavoratori, qualificati e non qualificati, che potranno essere specificate di volta in volta dal Governo del Commonwealth e che risulteranno disponibili in Italia per l'emigrazione in Australia.

## Art. 5.

Per quanto si riferisce al costo dei viaggi dall'Italia all'Australia di quelle persone che siano state approvate prima della partenza, conformemente alla procedura prevista negli articoli dal 7 al 9 compreso del piano allegato, i due Governi concederanno un contributo per una parte del detto costo come stabilito nell'articolo 1 del piano allegato.

## Art. 6.

A parte quanto successivamente stabilito, il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth si assumeranno, ciascuno per la sua parte, le spese di amministrazione dello schema.

## Art. 7.

Tutte le persone selezionate nell'ambito dello schema verranno ammesse nel Commonwealth in esenzione delle disposizioni dell'*Immigration Act* (1901-1949) per un periodo di due anni e le stesse si impegneranno per iscritto a rimanere per un periodo di due anni dalla data del loro arrivo in Australia in impieghi approvati dal Governo del Commonwealth. Durante il periodo del predetto impegno gli emigranti italiani godranno sotto ogni altro aspetto degli stessi salari, alloggi e condizioni generali d'impiego spettanti ai lavoratori australiani nel medesimo tipo di occupazione. Al termine di due anni dalla data di arrivo in Australia l'emigrante potrà chiedere l'autorizzazione di restare in Australia e tale autorizzazione gli verrà concessa, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12 dell'accordo, se si sarà comportato in maniera soddisfacente durante il periodo di esenzione. Da quel momento l'emigrante avrà il diritto di scegliere qualsiasi occupazione e luogo di residenza in Australia che più gli aggradi. Nella ipotesi che un emigrante collocato in una zona dove risulti impossibile ottenere un alloggio privato per le persone a suo carico sia in grado di procurarsi un alloggio privato adatto per sè e per la famiglia in una zona diversa da quella nella quale egli sia stato collocato al lavoro a cura del Governo del Commonwealth, l'interessato avrà diritto a trasferirsi nel suddetto alloggio privato a condizione che l'impiego che egli intende assumere e la zona in cui intende trasferirsi siano preventivamente approvati dal Governo del Commonwealth.

## Art. 8.

Le persone ammesse alla selezione in base allo schema saranno quelle indicate nell'articolo 6 del piano allegato.

## Art. 9.

Le competenti autorità italiane, senza alcuna spesa per il Governo del Commonwealth, provvederanno al reclutamento, alla selezione iniziale, alla visita medica ed alla raccolta dei documenti degli aspiranti all'emigrazione regolata dallo schema; esse provvederanno altresì alla organizzazione ed al funzionamento dei centri di raccolta e d'imbarco necessari per gli emigranti selezionati in base allo schema.

## Art. 10.

Il Governo del Commonwealth, nei riguardi degli emigranti selezionati in base allo schema, si assume la piena responsabilità per il loro accoglimento ai porti di sbarco stabiliti in Australia e successivamente per il loro smistamento, l'alloggio provvisorio, il collocamento nell'impiego e l'assistenza. In esecuzione dell'obbligo derivante dal presente articolo il Governo del Commonwealth conviene di dare esecuzione agli impegni indicati nell'articolo 22 del piano allegato.

## Art. 11.

Il Governo del Commonwealth si impegna a fornire al Governo Italiano le informazioni concernenti le condizioni e le possibilità di impiego in Australia per orientare gli aspiranti all'emigrazione permanente che lo desiderino. Non saranno pubblicati opuscoli a carattere ufficiale illustranti lo schema se non di comune accordo fra i due Governi.

## Art. 12.

Il Governo del Commonwealth avrà il diritto di rimpatriare in Italia quegli emigranti di cui allo schema, o persone a loro carico, che entro i primi cinque anni dall'arrivo in Australia contravvengano alle disposizioni dell'*Immigration Act* (1901-1949) o altrimenti si dimostrino indesiderabili.

## Art. 13.

Gli emigranti selezionati in base allo schema assumeranno l'impegno di non lasciare l'Australia prima del termine di due anni dalla data del loro arrivo, a meno che non abbiano rimborsato al Governo del Commonwealth l'importo dei contributi dei due Governi per il viaggio in Australia, concessi a norma dell'articolo 1 del piano allegato. I due Governi possono, di comune accordo, rinunciare al rimborso in quei casi individuali in cui vi siano motivi umanitari o altre fondate ragioni per non richiedere il predetto rimborso all'emigrante.

## Art. 14.

L'ammontare delle somme ricevute a titolo di rimborso dei contributi di cui all'articolo precedente sarà diviso in parti uguali fra il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth in conformità dell'articolo 5 del piano allegato.

## Art. 15.

Il Governo Italiano si assume la responsabilità di procurare i mezzi di trasporto necessari per gli emigranti selezionati a norma dello schema e disporrà per lo sbarco degli emigranti in quei porti od aeroporti in Australia che saranno indicati dal Governo del Commonwealth, secondo un programma di partenza che sarà periodicamente concordato tra i due Governi. I porti od aeroporti di sbarco saranno segnalati al Governo Italiano non appena possibile e prima della data di partenza delle navi o degli aerei. Qualora il Governo del Commonwealth ritenga che si sia verificato un caso di emergenza, esso avrà il diritto di modificare i detti porti od aeroporti di sbarco secondo le necessità, dandone notifica al Governo Italiano. Qualora il Governo Italiano ritenesse necessario di noleggiare, in qualsiasi momento, navi non iscritte nel *Registro Italiano* per il trasporto degli emigranti a norma dello schema, nessuna nave del genere sarà noleggiata senza previa consultazione col Governo del Commonwealth.

## Art. 16.

I due Governi, riconoscendo che potrebbe non essere possibile per ciascuno di essi continuare a tenere i contributi all'alto livello attuale per un lungo periodo di tempo e per un crescente numero di emigranti, convengono che, ove sia possibile, in qualsiasi momento, ottenere un aiuto internazionale da qualunque fonte per la sistemazione di emigranti italiani in Australia, essi potranno rivedere le quote dei contributi di cui all'articolo 1 del piano, comprese quelle a carico dell'emigrante.

## Art. 17.

Al fine di agevolare la sistemazione in Australia di emigranti selezionati a norma dello schema, il Governo Italiano faciliterà il trasferimento dall'Italia di fondi in misura ragionevole da parte dei predetti emigranti. Il Governo del Commonwealth faciliterà a sua volta il trasferimento in Italia, da parte degli emigranti selezionati a norma dello schema, di fondi in misura ragionevole per il mantenimento dei loro familiari a carico o per qualsiasi altro giustificato motivo. Inoltre il Governo del Commonwealth assicurerà il libero trasferimento in Italia di tutte le somme dovute dagli emigranti a titolo di rimborso dei crediti concessi per il loro trasporto a norma dell'articolo 1 del piano allegato.

## Art. 18.

L'assistenza prevista dallo schema sarà concessa agli emigranti che lascino l'Italia per l'Australia in base allo schema stesso, in qualsiasi momento entro cinque anni dalla sua entrata in esecuzione, nonchè per tutta la durata dell'eventuale periodo di proroga dello schema stesso.

Art. 19.

Il presente accordo è stato redatto nelle lingue italiana ed inglese ed entrambe i testi faranno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato a Melbourne il presente accordo nelle lingue italiana ed inglese, il 29 marzo 1951.

*Per il Governo Italiano*

GIULIO DEL BALZO

*Per il Governo del Commonwealth d'Australia*

HAROLD E. HOLT

**PIANO DI ESECUZIONE****Art. 1.**

Il Governo del Commonwealth contribuirà alle spese di viaggio dall'Italia in Australia per tutte le persone che paghino tariffa intera e che prima della loro partenza siano state da esso Governo approvate come emigranti compresi nello schema, con una somma che sarà pari a un quarto del prezzo del passaggio o pari a 25 sterline inglesi, a seconda che l'uno o l'altro ammontare risulti essere quello minore, e a condizione che il Governo Italiano contribuisca almeno nella stessa misura. Nel caso di emigranti che per ragioni di età paghino meno della tariffa intera il contributo del Governo del Commonwealth sarà proporzionalmente ridotto alla metà, ad un quarto o ad altra frazione di 25 sterline inglesi a seconda che il costo del passaggio sia la metà, un quarto o altra frazione della tariffa intera. Il residuo costo del passaggio, dedotti i contributi dei due Governi, sarà a carico dell'emigrante. Se un emigrante selezionato non è in grado di provvedere con i propri mezzi al pagamento della sua quota, il Governo Italiano faciliterà la concessione a tale emigrante di un prestito a condizioni di particolare favore, sulla base di un sistema di rimborso rateale da effettuarsi entro trenta mesi dal suo arrivo in Australia. Le condizioni generali relative ai prestiti ed ai rimborsi di cui sopra formeranno oggetto di consultazione tra i due Governi prima che qualsiasi prestito sia concesso a qualunque emigrante. Resta inteso, peraltro, che nei riguardi del costo del passaggio, l'emigrante sarà tenuto ad un pagamento iniziale in contanti non inferiore a 10 sterline inglesi e, se accompagnato dalla famiglia, a 10 sterline inglesi per ogni membro della famiglia viaggiante a tariffa intera e a 5 sterline inglesi per ogni membro che usufruisca di tariffa ridotta. Nel caso di emigranti selezionati che si valgano di trasporti aerei, i due Governi concordano di contribuire alle spese del viaggio nella stessa misura convenuta per i trasporti marittimi.

**Art. 2.**

Il costo del viaggio per gli emigranti compresi nello schema sarà ridotto al più basso livello possibile e le relative tariffe formeranno oggetto di previa consultazione tra i due Governi.

**Art. 3.**

Il Governo Italiano, avendo effettuato i pagamenti menzionati nell'articolo 18 del presente piano, trasmetterà al Governo del Commonwealth in Canberra, alla fine di ciascuno trimestre dall'entrata in esecuzione dello schema o di altro periodo che possa essere concordato, un conto delle somme spese nel detto periodo ai sensi dell'articolo 1 del presente piano. Dopo le prescritte verifiche il Governo del Commonwealth pagherà o accrediterà al Governo Italiano la parte di sua spettanza dei contributi concordati.



## Art. 4.

Le competenti autorità italiane forniranno al Segretario del Dipartimento dell'immigrazione in Canberra o al suo rappresentante, e le competenti autorità australiane forniranno al Ministero degli affari esteri in Roma, o al suo rappresentante, quei documenti contabili o di altra specie, sia in Italia che in Australia, i quali si riferiscano alla concessione di contributi o al rimborso dei medesimi previsti dall'articolo 13 dell'accordo, qualora tali documenti siano richiesti per controllo o per altri motivi.

## Art. 5.

Per quanto riguarda i contributi previsti nell'articolo 13 dell'accordo il Governo del Commonwealth terrà un conto separato delle somme ricevute a tale titolo e trasmetterà al Governo Italiano, alla fine di ogni trimestre dall'entrata in esecuzione dello schema o di altro periodo di tempo che potrà essere concordato, un conto delle somme ricevute durante tale periodo. Il Governo del Commonwealth pagherà o accrediterà al Governo Italiano la parte di sua spettanza delle somme così ricevute.

## Art. 6.

Saranno ammesse alla selezione prevista dallo schema le seguenti persone :

- a) celibi da 18 a 35 anni;
- b) nubili da 18 a 30 anni;
- c) coniugi senza prole, fino a 35 anni di età;
- d) gruppi familiari (cioè marito, moglie, figlio o figli) sempre che il capo famiglia non abbia superato i 45 anni di età. Data la deficienza di alloggi in Australia, il Governo del Commonwealth avrà il diritto di limitare l'ammissione di gruppi familiari nel periodo iniziale dell'accordo, ma è pronto ad accettare un numero crescente di unità familiari a misura che le condizioni in Australia lo permetteranno;
- e) uomini coniugati che emigrino in Australia precedendo le mogli e i figli, sempre che non superino i 45 anni e che le mogli e i figli abbiano i requisiti fisici e di altra natura prescritti per la selezione e l'entrata nel Commonwealth. A questo fine sarà accettata per le mogli ed i figli la visita effettuata dai servizi medici del Governo Italiano, restando inteso che il Governo del Commonwealth si riserva la facoltà di effettuare una visita medica finale prima della loro partenza dall'Italia;
- f) le mogli e i figli degli uomini sposati di cui al precedente paragrafo e), purchè al tempo dell'imbarco essi soddisfino ai requisiti di selezione sanitaria e di altro genere richiesti per l'ingresso in Australia;
- g) ragazzi e ragazze di età inferiore ai 14 anni, chiamati da organizzazioni per l'immigrazione della gioventù, riconosciuto in Australia, le quali saranno responsabili per il mantenimento e l'assistenza di minori su menzionati.

Il limiti di età di cui ai paragrafi da a) a g) possono essere estesi dal Governo del Commonwealth nei confronti di persone che posseggano

speciali requisiti di mestiere o altre qualifiche, nonchè in altri casi speciali.

#### Art. 7.

La procedura per la selezione e per la concessione dell'assistenza finanziaria prevista dallo schema sarà quella indicata nel presente articolo e negli articoli 8 e 9 del presente piano. Moduli di domanda, stampati in italiano ed inglese, saranno preparati dal Governo del Commonwealth in consultazione con il Governo Italiano. Tali moduli saranno distribuiti agli aspiranti all'emigrazione a cura dei competenti organi del Governo Italiano. I moduli, debitamente compilati, saranno restituiti ai suddetti organi, accompagnati dai certificati penale e di buona condotta, rilasciati dalle autorità italiane, nonchè da qualsiasi documento concernente la capacità professionale dell'aspirante.

#### Art. 8.

I competenti organi del Governo Italiano controlleranno la domanda ed i certificati relativi e, qualora ritengano che il richiedente e le persone a suo carico siano idonei per la selezione, provvederanno a sottoporli ad una visita medica eseguita dal servizio sanitario del Governo Italiano. Tale visita sarà fatta in conformità ai criteri medici fissati dal Governo del Commonwealth, che fornirà i dettagli dei medesimi al Governo Italiano prima dell'attuazione dello schema. I risultati della visita medica saranno registrati dal servizio medico italiano in un apposito modulo predisposto dal servizio medico del Governo del Commonwealth. Qualsiasi variazione che il Governo del Commonwealth possa desiderare di tempo in tempo nei criteri medici forniti inizialmente o nel modulo sanitario verrà comunicata al Governo Italiano. Gli aspiranti all'emigrazione non saranno riconosciuti idonei dal servizio sanitario italiano se non posseggano tutti i requisiti indicati nei criteri medici del Governo del Commonwealth. Il costo della visita medica iniziale degli aspiranti all'emigrazione non graverà sul Governo del Commonwealth.

#### Art. 9.

I moduli di domanda e gli annessi certificati relativi agli aspiranti idonei dal Governo Italiano saranno redatti in duplice copia. Una copia di ognuno di essi sarà messa a disposizione del rappresentante del Governo del Commonwealth nominato in conformità dell'articolo 13 del presente piano, insieme con i risultati della visita medica prevista nell'articolo precedente.

#### Art. 10.

Affinchè il Governo Italiano possa provvedere alla registrazione preliminare ed alla selezione iniziale dei lavoratori italiani desiderosi di emigrare in Australia, il Governo del Commonwealth fornirà rispetto a ciascun anno al Governo Italiano un accurato calcolo di previsione del numero dei lavoratori e dei loro familiari, ripartito, in quanto possibile,

in base a mestieri e suddiviso in due periodi, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno. Tale calcolo di previsione sarà fornito con sei mesi di anticipo. Allo stesso fine il Governo del Commonwealth fornirà altresì al Governo Italiano, di volta in volta, informazioni di carattere generale relative alle condizioni di impiego, di alloggio e di vita esistenti in Australia, ivi compresi i tassi dei salari minimi e le ore lavorative, nonché la descrizione dei principali mestieri, qualora prontamente ottenibili. Tali informazioni potranno essere utilizzate dal Governo Italiano per fornire elementi di giudizio agli aspiranti all'emigrazione sulla loro sistemazione in Australia.

#### Art. 11.

In aggiunta alle disposizioni contenute nell'articolo precedente il Governo del Commonwealth, non meno di tre mesi prima della data in cui desidera che i lavoratori lascino l'Italia, consegnerà ufficialmente al Governo Italiano gli elenchi comprendenti il numero e le categorie dei lavoratori richiesti. Il Governo Italiano, dopo aver ricevuto detti elenchi, provvederà alla selezione iniziale in conformità con le indicazioni contenute nella richiesta. Coloro che siano stati ritenuti idonei nella selezione iniziale saranno presentati a un rappresentante del Governo del Commonwealth per la selezione finale. Nell'ipotesi che si rendesse necessario apportare variazioni agli elenchi a causa della situazione del lavoro o di altre condizioni sopravvenute in Australia, il Governo del Commonwealth provvederà ad informarne prontamente il Governo Italiano affinché esso possa sospendere le operazioni di selezione iniziali relative a un determinato elenco. Agli emigranti che siano stati definitivamente approvati da un rappresentante del Governo del Commonwealth prima che il Governo del Commonwealth abbia comunicato la variazione di cui sopra, sarà permesso di stabilirsi in Australia, a condizione che alla data della loro partenza posseggano ancora i requisiti stabiliti nei criteri di selezione del Governo del Commonwealth, ma la data della loro partenza potrà essere temporaneamente differita a giudizio dello stesso Governo.

#### Art. 12.

Affinchè il Governo Italiano possa predisporre i piani per la formazione professionale degli emigranti in quei mestieri e in quelle specializzazioni rispetto ai quali ciò appaia necessario per soddisfare le specifiche richieste australiane, il Governo del Commonwealth fornirà, su richiesta, al Governo Italiano le notizie concernenti particolari occupazioni che i due Governi, di comune accordo, riterranno necessarie per l'attuazione dei suddetti piani.

#### Art. 13.

Il Governo del Commonwealth avrà la responsabilità finale di decidere sulla idoneità per la sistemazione in Australia di ciascun aspirante e nominerà suoi rappresentanti per l'esame e la selezione finale degli aspiranti nonché per gli altri compiti previsti dal presente piano.

L'espressione « rappresentante del Governo del Commonwealth » significa, nel presente piano, un rappresentante nominato secondo le disposizioni del presente articolo. Il Governo Italiano fornirà ogni assistenza e collaborazione a detti rappresentanti del Governo del Commonwealth per metterli in grado di accertare, sotto tutti gli aspetti, l'idoneità degli aspiranti alla sistemazione in Australia e nominerà suoi esperti per aiutarli ed assisterli nell'esame e nella selezione finale degli aspiranti all'emigrazione. Qualora il Governo del Commonwealth desiderasse ulteriori dimostrazioni della capacità professionale dei lavoratori specializzati, la prova della capacità stessa sarà basata sui criteri tecnici e di produttività individuale normalmente applicabili ai lavoratori australiani delle stesse categorie. L'esame sanitario finale sarà eseguito sulla base dei documenti redatti dalle autorità sanitarie del Governo Italiano, restando salvo il diritto del Governo del Commonwealth di sottoporre gli aspiranti ad un'ulteriore visita da parte dei funzionari dei propri servizi medici prima che gli aspiranti stessi siano dichiarati definitivamente idonei.

#### Art. 14.

Il Governo Italiano concederà ai rappresentanti del Governo del Commonwealth viaggi gratuiti in Italia per recarsi nelle zone concordate dove verranno raccolti a cura delle competenti autorità del Governo Italiano gli aspiranti all'emigrazione per l'intervista, l'esame e la selezione definitiva. Le zone o centri, in Italia, nei quali verranno effettuate le interviste e la selezione saranno stabiliti d'intesa tra i rappresentanti del Governo del Commonwealth e le competenti autorità italiane. Qualora funzionari italiani vengano destinati in Australia in connessione con l'attuazione del presente accordo, il Governo del Commonwealth darà loro libero accesso ai Centri di immigrazione.

#### Art. 15.

Prima dell'imbarco gli emigranti approvati celibi o nubili, i capi famiglia e quegli altri membri della famiglia che siano stati selezionati come lavoratori sottoscriveranno un documento contenente i seguenti impegni:

- a) l'impegno relativo all'impiego di cui all'articolo 7 dell'accordo;
- b) un impegno di rimborsare i contributi dei due Governi, nella ipotesi che essi non rimangano in Australia per un periodo di due anni dalla data dell'arrivo, tale rimborso dovendo effettuarsi prima della partenza dall'Australia;
- c) un impegno di fare il possibile per imparare la lingua inglese e di frequentare regolarmente i corsi serali organizzati per tutti gli emigranti a spese del Governo del Commonwealth ai fine di insegnar loro tale lingua.

Lo stesso documento stabilirà:

1) che, subordinatamente alle condizioni dell'impegno relativo all'impiego di cui all'articolo 7 dell'accordo, l'emigrante:

- a) sarà collocato al lavoro in Australia con salario, alloggio e condizioni generali non meno favorevoli di quelli goduti dagli australiani nello stesso tipo di impiego;

b) riceverà comunicazione scritta, nel momento in cui verrà avviato ad un particolare impiego in Australia, del salario e delle altre condizioni che si riferiscono a quel determinato impiego;

c) avrà la facoltà di presentare domanda per restare in Australia allo scadere dei due anni per i quali è stato ammesso a risiedervi in esenzione delle norme dello *Immigration Act* (1901-1949); e

2) che tale autorizzazione a rimanere gli sarà prontamente accordata subordinatamente alle condizioni dell'articolo 12 dell'accordo, purchè durante il predetto periodo si sia comportato in modo soddisfacente, e che, dopo la concessione di tale autorizzazione, egli sarà libero di scegliere l'occupazione ed il luogo di residenza che preferisce. Il documento di cui al presente articolo sarà redatto nelle lingue italiana ed inglese e sarà sottoscritto in duplice copia dall'emigrante e da un rappresentante del Governo del Commonwealth, il quale tratterrà l'originale e consegnerà la copia all'emigrante.

#### Art. 16.

Il Governo del Commonwealth riconosce che, in aggiunta agli impegni di cui all'articolo precedente, l'emigrante sarà richiesto di assumere un separato impegno con il competente organismo approvato dal Governo italiano di rimborsare la somma che potrà essergli concessa in prestito dall'organismo stesso in conformità con l'articolo 1 del presente piano.

#### Art. 17.

Tutti i documenti relativi a formalità di viaggio, ivi compresi i passaporti ed i visti, saranno rilasciati gratuitamente agli emigranti selezionati a norma dello schema.

#### Art. 18.

Le competenti autorità italiane provvederanno, a proprie spese, al viaggio degli emigranti approvati dalla loro normale residenza al luogo di partenza, con la tempestività necessaria per consentire il loro imbarco per l'Australia. Il Governo Italiano provvederà al mantenimento degli emigranti durante il loro soggiorno nei centri di raccolta. Le categorie di emigranti da imbarcarsi su ogni nave ed il numero in ciascun mestiere saranno stabiliti da un rappresentante del Governo del Commonwealth e notificati al Governo Italiano almeno un mese prima della partenza, in modo da consentire al Governo Italiano di organizzare, in tempo per l'imbarco, i movimenti degli emigranti. Un rappresentante del Governo del Commonwealth verificherà l'imbarco degli emigranti in conformità alle categorie notificate al Governo italiano nei modi sopra stabiliti. Nell'ambito di tali categorie il Governo Italiano stabilirà l'ordine delle precedenze individuali d'imbarco. Il pagamento delle somme dovute alle compagnie di navigazione marittima od aerea per i viaggi degli emigranti imbarcati sarà effettuato dal Governo Italiano o da quegli organismi che esso potrà designare.

## Art. 19.

Subito dopo che gli emigranti sono stati imbarcati su una qualsiasi nave od aereo le competenti autorità italiane provvederanno a consegnare ad un rappresentante del Governo del Commonwealth, per l'inoltro al Segretario del Dipartimento dell'immigrazione in Canberra, gli elenchi nominativi di detti emigranti.

## Art. 20.

Il Governo del Commonwealth potrà nominare un funzionario o funzionari su ogni nave che trasporti emigranti dall'Italia all'Australia, allo scopo di ragguagliare gli emigranti stessi circa le condizioni in Australia e di assisterli in genere durante il viaggio. Il Governo Italiano potrà del pari nominare un suo rappresentante che collaborerà con ogni suddetto funzionario australiano. Le retribuzioni e le spese di viaggio di ciascun funzionario o rappresentante saranno a carico del Governo che lo ha nominato.

## Art. 21.

Gli emigranti selezionati, che non si rechino direttamente in un alloggio privato in Australia, e che desiderino portare con sè masserizie allo scopo di organizzare la propria abitazione, dovranno provvedere a collocare in deposito in Italia o in Australia le suddette masserizie fino a quando non otterranno un alloggio privato.

## Art. 22.

In ottemperanza all'articolo 10 dell'accordo, il Governo del Commonwealth:

a) sistemerà provvisoriamente in Centri di raccolta ed addestramento tutti gli emigranti compresi nel presente schema durante il periodo in cui rimangono in attesa di collocamento in un impiego. Qualora necessario, il Governo del Commonwealth assicurerà l'ospitalità gratuita per un periodo di sette giorni dall'arrivo in Australia. A partire dall'ottavo giorno, quando di regola comincerà a decorrere l'indennità di disoccupazione o altra analoga indennità speciale, una quota parte di tali indennità sarà trattenuta come contributo alle spese di vitto ed alloggio dell'emigrante e delle persone a carico finchè non gli sia stato trovato un conveniente impiego. Da quando un impiego è stato trovato per l'emigrante, egli diverrà responsabile per il pagamento del suo proprio vitto ed alloggio. Egli sarà altresì responsabile in primo luogo per il pagamento del vitto e dell'alloggio dei familiari a carico, secondo le tariffe settimanali al tempo in vigore per il mantenimento fornito dal Governo del Commonwealth nei Centri di alloggio per immigranti;

b) nel caso di gruppi familiari che non possono essere sistemati dal capo-famiglia in alloggi privati, dopo che egli è stato avviato al lavoro sistemerà le persone a suo carico in un Centro di alloggio per immigranti situato il più vicino possibile al luogo di lavoro del capo-famiglia. Il capo-famiglia sarà responsabile in primo luogo per il pagamento dei contributi settimanali dovuti per le persone a suo carico, i quali contributi cominceranno dalla data in cui egli inizia il lavoro, e saranno calcolati in base alle tariffe stabilite dal Governo del Commonwealth per il mantenimento dei familiari a carico nei suddetti Centri;

c) nell'eventualità che all'emigrante o alle persone a suo carico o all'intero gruppo familiare sia offerto l'alloggio da parte di un datore di lavoro, esigerà che le condizioni di alloggio e di vitto ed il costo relativo siano, durante il periodo di tale impiego, gli stessi che si applicano nella stessa zona ai lavoratori australiani della medesima categoria;

d) provvederà per il trasporto degli emigranti a spese del Governo del Commonwealth:

dalla banchina ad un Centro di raccolta e di addestramento;  
dal Centro di raccolta e di addestramento al luogo di primo impiego;

dal Centro di raccolta e di addestramento ai Centri di alloggio per immigranti; e

dal Centro di alloggio per immigranti al primo alloggio privato trovato dal capo-famiglia;

e) fornirà il biglietto ferroviario di seconda classe agli emigranti assistiti che dalla banchina si rechino al luogo dove si trova l'alloggio privatamente procurato;

f) provvederà al pagamento del trasporto, dal porto di sbarco al primo alloggio privato in Australia, degli effetti personali e domestici e degli strumenti di lavoro di pertinenza degli emigranti compresi nello schema, entro i limiti nei quali tali effetti e strumenti sono stati trasportati gratuitamente dalla nave sulla quale l'emigrante ha viaggiato. Nel caso che un emigrante diretto in Australia porti con sé effetti personali e domestici o strumenti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli trasportati gratuitamente dalla nave su cui viaggia, qualsiasi nolo marittimo, spesa di magazzinaggio e di trasporto in Australia per il bagaglio e gli effetti personali o domestici e strumenti di lavoro eccedenti la quantità trasportata gratuitamente dalla nave, sarà a carico dell'emigrante stesso;

g) fornirà ogni assistenza, mediante il Servizio dell'impiego del Commonwealth, per collocare al lavoro gli emigranti. Gli emigranti appartenenti a qualsiasi specialità o mestiere saranno collocati in quel mestiere sempre che essi posseggano il livello di specializzazione o la capacità professionale richiesti per diventare membri del relativo Sindacato o Associazione australiani;

h) provvederà al pagamento a favore degli emigranti italiani compresi nello schema dei normali benefici di sicurezza sociale. Tali benefici saranno quelli di disoccupazione e malattia (pagabile a partire dal settimo giorno compreso dalla data in cui la persona diviene disoccupata, o

presenta istanza per ottenere i benefici di disoccupazione, o diviene inabile) di figli a carico, di maternità, di ospedalizzazione e farmaceutici;

i) provvederà all'assistenza in favore degli emigranti, nel senso che il Dipartimento dell'immigrazione del Commonwealth e le organizzazioni volontarie ad esso associate a tal fine, forniranno agli emigranti il loro consiglio su tutti i problemi di assimilazione che potranno sorgere durante il periodo iniziale di sistemazione in Australia;

j) ridurrà la somma in valuta australiana che ogni emigrante deve avere con sè allo sbarco ad un minimo di lire australiane 10 per singoli emigranti d'ambo i sessi ed a lire australiane 20 per gruppi familiari.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**